



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 giugno 2024  
(OR. en)

7707/24

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0037(NLE)**

---

---

**RECH 122  
COTRA 22**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Canada, dall'altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi o alle attività dell'Unione

---

**DECISIONE (UE) 2024/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo  
tra l'Unione europea, da una parte, e il Canada, dall'altra,  
sulla partecipazione del Canada ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 21 giugno 2021 il Canada ha espresso l'interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ("programma Orizzonte Europa").
- (2) Il 9 settembre 2022 il Consiglio adottato la decisione (UE) 2022/1526<sup>2</sup>, autorizzando l'apertura di negoziati con il Canada, a nome dell'Unione, per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell'Unione e sull'associazione del Canada al programma Orizzonte Europa.
- (3) I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Canada, dall'altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi dell'Unione ("accordo") è stato siglato il 17 novembre 2022. La conclusione dei negoziati è stata ufficialmente annunciata al vertice UE-Canada tenutosi il 23 e il 24 novembre 2023 a Saint John's (Canada).

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2022/1526 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati con il Canada per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell'Unione e sull'associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) (GU L 237 del 14.9.2022, pag. 17).

- (4) Al fine di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra l'Unione e il Canada, l'accordo stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione del Canada ai programmi o alle attività dell'Unione aperti alla partecipazione del Canada conformemente agli atti di base che istituiscono tali programmi o attività dell'Unione. Nell'ambito dell'accordo, l'Unione svolgerà azioni di cooperazione con il Canada a norma dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) A norma dell'articolo 1 dell'accordo, i termini e le condizioni specifici applicabili alla partecipazione del Canada a un programma o a un'attività dell'Unione sono soggetti all'adozione di protocolli dell'accordo.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, i termini e le condizioni specifici per la partecipazione del Canada al programma Orizzonte Europa sono stabiliti nel protocollo sull'associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) (“protocollo sull'associazione del Canada a Orizzonte Europa”).
- (7) Conformemente al mandato del Consiglio, il protocollo sull'associazione del Canada a Orizzonte Europa è stato negoziato parallelamente all'accordo e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, dell'accordo, ne costituisce parte integrante. È opportuno che il Canada partecipi in qualità di paese associato al Pilastro II (Sfide globali e competitività industriale europea) del programma Orizzonte Europa.
- (8) Il Canada soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.

- (9) L'accordo è conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l'associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione del paese o territorio interessato a un programma dell'Unione, a condizione che l'accordo: garantisca un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell'Unione; garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
- (10) È opportuno firmare l'accordo.
- (11) Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l'Unione e il Canada nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e consentire la partecipazione dei soggetti canadesi al programma Orizzonte Europa, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore.
- (12) In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Canada, dall'altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi dell'Unione (“accordo”), con riserva della sua conclusione<sup>3+</sup>.

### *Articolo 2*

La Commissione assicura la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione.

### *Articolo 3*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

### *Articolo 4*

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo.

---

<sup>3</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ... .

<sup>+</sup> GU: inserire nella nota precedente i riferimenti GU relativi al documento ST 7711/24.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---